

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-4201 del 17/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | DPR 59/2013. Società TAMOIL ITALIA SPA con sede legale in Milano ed impianto in comune di Copparo (FE) fraz. Tamara. AUA per modifica sostanziale attività di distributore carburanti e annesso bar, autorizzata con atto DET-AMB-2017-3376 DEL 28/06/2017, volturato con atto DET-AMB-2017-5940 del 7/11/2017. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-4392 del 17/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dirigente adottante         | GABRIELLA DUGONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Questo giorno diciassette AGOSTO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 13576/2018/GV/CT

**OGGETTO:** D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Società **TAMOIL ITALIA SPA** con sede legale in comune di Milano ed impianto nel comune di Copparo fraz. Tamara (FE). Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica dell'attività di **distribuzione di carburanti e annesso bar**, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-3376 del 28/06/2017, volturata con atto DET-AMB-2017-5940 del 7/11/2017

## LA RESPONSABILE

VISTA la domanda trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ad Arpae, assunta al PGFE/2018/4601 di Arpae il 17/04/2018, presentata allo stesso SUAP in data 27/03/2018 - Protocollo SUEI n. 4433, perfezionata in data 13/04/2018 prot. SUEI 5389, dalla Società TAMOIL ITALIA SPA, nella persona di Simone Montalto, in qualità di Procuratore Speciale, con sede legale in Milano, via Andrea Costa n. 17, ed impianto nel Comune di Copparo fraz. Tamara (FE), via Primicello n. 85, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di distributore di carburanti con annesso bar, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-3376 del 28/06/2017, rilasciata alla società IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SRL e volturata alla società in oggetto con atto DET-AMB-2017-5940 del 7/11/2017, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, con modifica della matrice ambientale SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE, autorizzata con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile

2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015, di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2017-3376 del 28/06/2017, volturata alla società in oggetto con atto DET-AMB-2017-5940 del 7/11/2017;

PRESO ATTO che l'istanza consiste nella modifica dello scarico di acque domestiche provenienti dall'attività di bar e servizio igienico, che era stato autorizzato in sub irrigazione, mentre con la domanda oggetto del presente atto viene richiesto in corpo idrico superficiale mediante fosso stradale;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

VISTA la richiesta di integrazioni da parte dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 11/05/2018 con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la richiesta da parte della società di proroga del termine di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;

VISTE le integrazioni presentate dalla società al SUEI in data 5/07/2018 prot. SUAP 9652, trasmesse dal SUEI ad Arpae e assunte al PGFE/2018/8349 del 11/07/2018;

VISTO il nulla osta sotto il profilo idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 6558 del 2/05/2018;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi assunto al PGFE/2018/8830 del 23/07/2018;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con il presente provvedimento viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, alla società **TAMOIL ITALIA SPA**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via A. Costa n. 17 ed impianto nel Comune di Copparo (FE), fraz. Tamara, Via Primicello n. 85, CF 00698550159, per la MODIFICA dell'attività di **distributore di carburanti e annesso bar**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. DET-AMB-2017-3376 del 28/06/2017, volturata con atto DET-AMB-2017-5940 del 7/11/2017.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo Ambientale</b>                                                                                                                                                 | <b>Ente Competente</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Acqua</b>                          | Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06          | <b>Arpae</b>           |
| <b>Acqua</b>                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | <b>Comune</b>          |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA NEL FOSSO CHE CONFLUISCE NEL CORPO IDRICO CONSORZIALE DENOMINATO "SCOLO CASTELLO"**

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** ;

2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia, devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** di cui al precedente punto 1.;
3. Il pozzetto disoleatore a servizio delle vasche di prima pioggia deve avere dimensioni non inferiori a 1 mc.;
4. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;
5. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 4 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato con la sigla **S02** nella planimetria di cui al precedente punto 1;
6. In merito allo scarico finale devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso della acque stesse;
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione on acqua prelevata allo scopo;
8. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
9. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà

avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

10. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

13. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;

14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;

15. Nel caso in cui il pozzetto di ispezione e controllo non abbia le caratteristiche indicate al punto 6., la Ditta è tenuta ad effettuare l'adeguamento dello stesso, entro 180 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP;

16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

## **B) SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAL BAR E DAL SERVIZIO IGIENICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE MEDIANTE FOSSO STRADALE**

1. Tutti i reflui provenienti dal locale bar e annesso servizio igienico devono recapitare nella vasca Imhoff;
2. La fossa Imhoff e le strutture di scarico devono avere una capacità adeguata per il trattamento dei reflui prodotti da 8 AE e dovrà essere inserito prima della immissione nel fosso un pozzetto di ispezione / campionamento per il controllo dello scarico denominato **S01** nella planimetria unita al presente atto sotto la voce Allegato "A";
3. Si dovrà provvedere di routine allo sfalcio della vegetazione spontanea nel fosso e si dovranno adottare tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti ed impaludamenti che potrebbero causare problemi ambientali e igienico-sanitari, in quanto lo scarico recapita in un fosso di guardia stradale in cui potrebbe esserci scarsa o nulla portata di acqua.

Il presente provvedimento **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-3376 del 28/06/2017, volturato con atto DET-AMB-2018-5940 del 7/11/2017.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI.

*firmato digitalmente*  
per La Responsabile della Struttura  
d.ssa Gabriella Dugoni

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**